

- AUTOTRASPORTO - DIVIETO DI TRAINO AI FINI AMMINISTRATIVI

di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

Anche l'inosservanza del divieto di traino di rimorchi (*riportato sulla carta di circolazione mediante la dicitura: «Il veicolo non è autorizzato al traino ai fini amministrativi»*) durante l'effettuazione di un trasporto di cose in conto proprio è sanzionata ai sensi dell'art. 46, commi 1 e 2, della Legge n. 298/74, trattandosi di una violazione dei limiti contenuti nella licenza (*provvedimento che, come è noto, costituisce parte integrante della carta di circolazione*). Al riguardo, con la circolare prot. n. T7798/60C4 del 15 dicembre 2004 avente per oggetto: «Limitazione della possibilità di traino dei veicoli attraverso l'annotazione sulla carta di circolazione», la Direzione Generale per la Motorizzazione - Centro Elaborazione Dati (ex MOT 6) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto quanto segue: «La circolare U.d.G. A.P.C. n. 18 del 27/02/2001 ha finora disciplinato le richieste, da parte di proprietari di autoveicoli per il trasporto di cose, di autolimitazione della possibilità di traino, prevedendo sulla licenza o sulla autorizzazione, che sono parte integrante della carta di circolazione, la seguente annotazione: "il veicolo di cui alla presente licenza o autorizzazione non è autorizzato al traino di rimorchi". Tale annotazione si è resa necessaria in quanto l'art. 61 delle legge 342 del 21.11.2000, contenente misure in materia fiscale, prevede il pagamento della tassa automobilistica per gli autoveicoli commisurata alla massa rimorchiabile. Trattandosi pertanto di una limitazione all'esercizio dell'attività di trasporto, per gli uffici provinciali non è stata richiesta alcuna procedura di controllo tecnico sul veicolo. Le suddette modalità non prevedevano l'utilizzo di procedure informatiche centralizzate e pertanto hanno richiesto una complessa gestione, da parte degli uffici periferici, di raccolta e di trasmissione di dati, per l'inoltro agli organi finanziari ai fini dei successivi adempimenti fiscali. Al fine di semplificare la gestione delle suddette comunicazioni e nello stesso tempo garantire la correttezza dell'aggiornamento dell'archivio centrale di riferimento, sono state realizzate apposite procedure informatiche che saranno disponibili a partire dal 21 dicembre 2004. Pertanto, a partire dalla suddetta data, per le medesime finalità si procederà esclusivamente all'aggiornamento della carta di circolazione mediante la stampa di un tagliando da apporre, contestualmente al rilascio, sulla carta di circolazione medesima, contenente la seguente dicitura: "**Il veicolo non è autorizzato al traino ai fini amministrativi**". Tale aggiornamento potrà essere effettuato sia dagli uffici provinciali della motorizzazione sia dagli studi di consulenza automobilistica, abilitati all'uso della procedura prenota-motorizzazione. Il manuale allegato, relativo alle nuove procedure utilizzate dagli studi di consulenza, evidenzia come il tagliando possa essere stampato on-line dallo studio di consulenza o prenotato presso l'ufficio provinciale con le consuete modalità utilizzando la nuova mappa PDCC (causale 65). Per gli Uffici provinciali la mappa STD1 è stata implementata con la causale 65, per consentire la stampa del tagliando in questione. Il rilascio del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione in esame è subordinato ai consueti versamenti di € 11,00 sul c/c 4028 e € 5,16 sul c/c 9001 oltre che alla presentazione della domanda alla quale deve essere allegata fotocopia della carta di circolazione stessa. Un eventuale ripristino della possibilità di traino, dovrà necessariamente essere effettuato presso l'ufficio provinciale, attraverso l'emissione di un duplicato della carta di circolazione previo aggiornamento dell'archivio. L'utilizzo delle procedure informatizzate di aggiornamento della carta di circolazione sopra descritte consentirà di gestire in tempo reale, negli archivi informatici centralizzati di questo Dipartimento, l'informazione relativa alla limitazione o al ripristino della possibilità di traino.

Tale informazione sarà inserita, il giorno successivo, nel flusso di dati da trasmettere all'archivio delle tasse automobilistiche per gli aggiornamenti di competenza. Resta fermo quanto previsto dalla circolare 144/C3 dell'Unità di Gestione MOT del 19.1.2001, nei casi in cui l'interessato intenda procedere alla eliminazione della massa rimorchiabile. Per quanto riguarda gli autoveicoli adibiti al traino esclusivo di carrelli per trasporto specifico di carri ferroviari, si procede all'aggiornamento della carta di circolazione mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione medesima soltanto da parte dell'ufficio provinciale. Per l'emissione di detto duplicato saranno utilizzate le modalità già previste per la limitazione della possibilità di traino, valorizzando con tutte X il campo "massa rimorchiabile" nella mappa SC12 e riportando sulle righe descrittive la seguente dicitura: **"Il trattore è autorizzato a trainare esclusivamente carrelli per il trasporto specifico di carri ferroviari"**. Si precisa che, sia nella suddetta ipotesi che nel caso si dovesse procedere al rilascio di un duplicato di una carta di circolazione per la quale sia stato emesso il tagliando che ne limita il traino, la procedura prevede la stampa sulla carta stessa, accanto al codice (O.1), del valore della massa rimorchiabile e nel riquadro 3 o 4, a seconda della lunghezza delle annotazioni, della dicitura : **"Il veicolo non è autorizzato al traino ai fini amministrativi"**. La procedura è stata realizzata anche per poter gestire con il sistema informatico eventuali annotazioni, relative alla limitazione della possibilità di traino, riportate in precedenza sui documenti di circolazione, secondo le modalità già previste dalle precedenti disposizioni. A tal fine potrà essere inserito da parte degli studi di consulenza con la mappa PDCC (causale 65) e dagli Uffici provinciali con mappa STD1 (causale 65) la data delle suddette annotazioni che verrà riportata in stampa sul tagliando (in alto) insieme alla data di emissione (in basso) e sarà trasmessa all'archivio delle tasse automobilistiche per gli adempimenti di competenza. I titolari di documenti di circolazione contenenti le limitazioni al traino effettuate con le vecchie modalità, dovranno procedere all'aggiornamento della carta di circolazione secondo le nuove disposizioni entro il 30 giugno 2005. Sono abrogate le disposizioni contenute nella circolare U.d.G. A.P.C. n. 18 del 27/02/2001 e nelle note integrative della stessa» (tra cui la circolare prot. n. 1660 M/R del 18 luglio 2001 del Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Unità di Gestione Autotrasporto di Persone e Cose A.P.C. 5, avente per oggetto: «Documento amministrativo per il trasporto di cose» – Massa rimorchiabile», che era stata trasmessa dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno ai propri organi periferici di controllo con la circolare n. 300/A/2/35827/105/8/2 del 5 novembre 2001, evidenziando che con tale circolare del Dipartimento dei Trasporti Terrestri veniva «concessa, su richiesta degli interessati, l'opportunità di rimuovere dalle carte di circolazione l'annotazione circa il traino di rimorchi o semirimorchi dai propri trattori, nonché l'indicazione della massa rimorchiabile, consentendo in tal modo la riduzione del carico tributario. A tal fine, sarà rilasciata dagli Uffici Provinciali della M.C.T.C. apposita dichiarazione, che ai fini del controllo su strada dovrà essere portata a bordo del veicolo al quale si riferisce»).

*** Sostituto Commissario della Polizia Stradale**

**** Ispettore Capo della Polizia Stradale**